

N. 2331 /2018 R.G.TRIB.

[REDACTED] / MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 2331 / 2018

proposto da

[REDACTED] nato in GUINEA il **[REDACTED]** C.F. **[REDACTED]**, alias **[REDACTED]**, sedicente, C.U.I. **[REDACTED]**, ID VESTANET **[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagrazia Marelli del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, in Alessandria, Corso Crimea n. 57, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. **[REDACTED]**, cittadino della Guinea, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 10/11/2017 e notificata il 25/1/2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo riconoscersi al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato a Guekedou, dove è vissuto fino a sette anni, quando è andato a studiare a Conakry; di etnia Kissi e religione cristiana, si è laureato in giurisprudenza presso l'università Nelson Mandela di Conakry; ha insegnato filosofia al liceo per un anno a Conakry e 3 anni quando è poi tornato a Guekedou nel 2013; in famiglia sono 10 fratelli e 8 sorelle, il padre è musulmano ed ha tre mogli.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta - sinteticamente - che suo padre, un dignitario religioso membro della Lega islamica nazionale ed imam della città di Guekedou, lo mandò all'età di sette anni a studiare a Conakry presso una scuola cristiana, ospite di cugini; la scelta era motivata dal fatto che le scuole cristiane sono notoriamente quelle che danno una preparazione migliore. La famiglia dei cugini, peraltro, era cristiana, nella scuola si studiava la Bibbia, i suoi amici erano cristiani ed il richiedente si avvicinò pertanto al cristianesimo.

Quando ha 18 anni il padre viene a sapere da conoscenti della religione professata dal figlio e, arrabbiato con il cugino (*"secondo mio padre suo cugino lo aveva tradito in quanto mi aveva affidato solo per insegnarmi gli studi francesi"*), lo riporta a casa per impartirgli nuovamente una educazione islamica: **[REDACTED]** deve quindi riprendere gli studi del Corano ed imparare a memoria i suoi versetti, con i vari doveri, insieme al padre e ad alcuni suoi studenti. Ma egli non sente questa pratica, lo fa solo per far piacere al padre. Terminata la scuola, nel 2008 torna a Conakry per frequentare l'università, si iscrive a giurisprudenza e gli studi di diritto lo convincono ancor più dell'importanza della libertà religiosa; è tuttavia ancora confuso sulla scelta religiosa, data la doppia educazione ricevuta, ed ancora non ne abbraccia totalmente né una l'altra.

Terminata l'università inizia ad insegnare a Conakry filosofia morale e politica e fa inoltre pratica in uno studio legale; dopo un anno il padre lo richiama a casa a Guekedou, dove egli continua sa l'insegnamento sia la pratica nello studio di un avvocato, e matura la decisione di convertirsi definitivamente al cristianesimo. Non lo rivela però alla famiglia, per rispetto verso il

padre che gli ha sempre pagato gli studi, e anche perché non è pronto ad affrontarlo, consapevole delle gravi conseguenze dell'apostasia.

Raggiunta l'indipendenza economica e la volontà di formarsi una famiglia, rivela alla famiglia della sua conversione. Il padre prende malissimo la cosa, non gli chiede perché ma gli dice solo che è un peccatore e non è più suo figlio, che deve uscire da quella casa e che dovrà essere ucciso, perché così è scritto nel Corano; che lui gli ha voluto bene più che agli altri figli, ha pagato tutti i suoi studi non per fargli cambiare religione e viene ora ripagato con un tradimento. Lo caccia di casa e gli dà tre giorni per ritornare sulle sue posizioni.

Viene a sapere - avvisato dal fratello con cui ha maggiori rapporti - che il padre ha chiamato tutti i fratelli del richiedente comunicando loro la conversione del richiedente al cristianesimo ed hanno deciso che se non tornerà entro tre giorni per chiedere scusa dovrà essere ucciso ovunque si trovi *"insieme a tutte le persone che avrebbero avuto compassione di me"*. Si rifugia da un amico e, sapendo che il padre è molto influente a Guekedou, si fa accompagnare in moto dall'amico a Kisidu, da cui prosegue in autobus per Siguri.

Precisa di non avere scelto di fermarsi a Conakry perché l'85% della popolazione della Guinea è musulmano e l'apostasia viene considerato un fatto molto grave nei paesi musulmani. Non ha chiesto aiuto alla polizia perché *"loro non intervengono nelle liti familiari e un padre può anche uccidere il figlio; dipende poi molto dalla dignità di una persona. Dato che mio padre aveva il rispetto di tutti poteva fare quello che voleva. La legge è una fotocopia della normativa francese, ma poi non viene applicata"*.

Lascia il Paese il 6/12/2015 recandosi in Mali, quindi in Algeria e poi in Libia, da cui parte per l'Italia il 21/1/2016, dove ha approfondito gli studi religiosi e si è iscritto a giurisprudenza, ottenendo il riconoscimento di molti esami e superandone altri.

Teme, in caso di rimpatrio, di essere ucciso. Precisa che punire l'apostasia è un dovere per tutti i musulmani, poi - osserva - alcuni interpretano questa legge solo cacciando di casa chi si è convertito, altri lo uccidono; ha sentito di persone che sono state uccise per questo, si tratta di notizie *"che ho avuto da alcune radio e giornali privati, che hanno il coraggio di dire la verità. Nella tv e nei giornali pubblici viene scritto solo quello che si vuole far sapere"*, ad esempio su Guinea news e nel rapporto annuale dell'Ambasciata USA sulla Guinea.

3. La Commissione territoriale reputa che non vi sia un effettivo pericolo di persecuzione per motivi religiosi in Guinea, osservando che la decisione di uccidere una persona per apostasia è ormai da considerarsi un pericolo concreto solo in pochi paesi islamici (cita tra gli altri Iran, Afghanistan, Malesia, Mauritania, Nigeria del Nord, Arabia Saudita) e anche in tali paesi viene applicata in poche occasioni nella sua forma estrema, limitandosi generalmente ad isolare la persona incolpata lasciando a Dio la decisione sulla pena da infliggere. Osserva poi che la Guinea, dalle elezioni del 2010, ha intrapreso un percorso giudicato sufficientemente democratico dalla comunità internazionale e la libertà religiosa è sancita dalla costituzione, sulla quale vigila da tempo il consiglio interreligioso che lavora a stretto contatto con il governo e non ha denunciato nessuna significativa violazione della libertà religiosa; anche i siti internet segnalati dal richiedente evidenziano solo episodi occasionali, caratterizzati da problematiche familiari di estrema povertà e



arretratezza tipica delle zone rurali, diverse dalla situazione del richiedente. Nelle grandi città, al contrario, le varie religioni non hanno mai evidenziato problematiche di convivenza o addirittura di condanne così radicali come quella per apostasia. Cita, quali fonti, il Rapporto 2016 sulla libertà religiosa nel mondo relativo alla Guinea del Dipartimento di Stato Americano ed un rapporto del *Refugee Board of Canada* del 2006 sul trattamento dei musulmani che si convertono al cristianesimo¹, sui quali si tornerà oltre.

Osserva, infine, che non può ritenersi reale il pericolo proveniente dal padre in quanto un padre di fede islamica così radicale non avrebbe permesso al figlio di non frequentare le scuole coraniche, e vivere anzi con i cugini di fede cristiana fin dall'età di sette anni. Infine, il richiedente non chiarisce perché, pur avendo studiato e vissuto a Conakry, non poteva semplicemente tornare in quella città, distante da Guekedou oltre 600 km e dove aveva già professato la religione cristiana senza problemi.

4. In udienza, il richiedente, fornisce spontaneamente alcune precisazioni sulla propria vicenda, in risposta a quanto contenuto nel provvedimento opposto, chiarendo in particolare:

- che egli non studiò il Corano presso la propria città natale (Guekedou) "per pochi mesi" (come si afferma nella parte descrittiva del provvedimento: *"constatato che la prima reazione del padre avviene solo dopo la conclusione delle scuole superiori, facendo rientrare il richiedente nella sua città natale per fargli riprendere gli studi universitari e che dopo pochi mesi di studi il padre gli permette di ritornare nuovamente a Conakry"*), ma per 4 anni, tra i 18 e i 22 anni;

- che non è corretto dire che egli a Conakry professò liberamente la religione cristiana, "non è così: era una cosa ufficioso, non ufficiale, io avevo il desiderio di convertirmi al cristianesimo, ma non l'avevo ancora fatto, non mi ero battezzato, non potevo farlo, frequentavo la chiesa ma non potevo fare i sacramenti. Quando mio padre ha saputo da altre persone di questo mio desiderio, è venuto a prendermi a Conakry quando avevo 18 anni nel 2004";

- che successivamente "Quando sono tornato a Conakry per l'università mio padre era tranquillo che fossi rientrato nella religione musulmana, pensava che i miei cugini avessero approfittato del fatto che ero giovane per cercare di convertirmi. Pensava che a questo punto non sarei più tornato al cristianesimo. Lui mi pagava gli studi e la casa, non avevo indipendenza economica e gli dovevo anche il rispetto che è dovuto secondo la nostra tradizione. Solo più tardi, finita l'università, ho pensato che era il momento di fare le mie scelte, di affrancarmi da lui, di avere una mia famiglia e nel 2015 ho quindi deciso di battezzarmi e ho ritenuto giusto informarlo di questo, per non fare una cosa di nascosto e perché non lo venisse a sapere da altri";

- che non è vero che in Guinea non ci siano morti per apostasia nelle grandi città e che si possa ottenere protezione dalla polizia, in quanto la legge non viene applicata, soprattutto se ciò comporterebbe una contrapposizione con persone in vista, come suo padre; tanto più che si tratta di liti all'interno della famiglia, su cui la polizia non interviene: "mio padre è un Imam, una persona

¹ Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Guinée : traitement des chrétiens, et notamment des musulmans qui se sont convertis au christianisme, par les musulmans et par la société guinéenne en général; le cas échéant, information sur la protection qui leur est offerte par les autorités gouvernementales (mai 2005)*, 27 May 2005, GIN100074.F, available at: <https://www.refworld.org/docid/42df60ee7.html>

molto considerata socialmente e può fare in pratica quello che vuole, non sarebbe possibile chiedere l'intervento della polizia contro di lui. L'80% della popolazione è musulmana ed è molto difficile lasciare l'Islam, non si verrebbe protetti. E nelle liti familiari la polizia non interviene, non importa se ci sono gravi reati (percosse, omicidi, ecc.) se sono all'interno della famiglia sono problemi familiari e se si va alla polizia loro ti mandano indietro dicendo di risolverli all'interno della famiglia".

5. La Commissione territoriale, come visto, dubita del reale pericolo in capo al richiedente in relazione alla sua posizione di apostata e lo ritiene inoltre non credibile con riferimento alla contraddittorietà della figura del padre. In relazione a tali considerazioni, ed in generale sulla credibilità del richiedente in base ai parametri di cui all'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/007, osserva il Collegio quanto segue:

a) il documento dell' *Immigration and Refugee Board of Canada* citato dalla Commissione, risalente al 2005 ed assai stringato, non fa che riportare quanto risultante dall'*International Religious Freedom Report 2004* del Dipartimento di Stato americano. La Commissione cita poi il medesimo *International Religious Freedom Report 2016*, relativo alla Guinea. Dall'analisi diretta di tale fonte e di altre COI attendibili, risulta peraltro quanto segue (sottolineature aggiunte):

- dal *International Religious Freedom Report Guinea 2013*²: il Segretariato degli Affari religiosi (SRA), tra i cui compiti vi è quello di ricevere reclami contro atti di ostacolo alla libertà religiosa, dichiara di avere ricevuto solo un reclamo e attribuisce ciò ad una mancanza di consapevolezza delle persone su questa procedura; afferma infatti che, guardando alla realtà delle cose, il numero di reclami dovrebbe essere più alto, stante l'inosservanza, a livello familiare e di comunità, delle leggi sulla libertà religiosa.

Il rapporto riferisce poi che, mentre i matrimoni inter-religiosi sono comuni, in alcune parti del Paese c'è tuttavia una forte pressione familiare, culturale, sociale ed economica che scoraggia la conversione dall'Islam alle altre religioni. La SRA ha accertato che le conversioni dall'Islam spesso si risolvono in esclusioni e persecuzioni da parte delle famiglie e delle comunità di appartenenza.

- L' *International Religious Freedom Report Guinea 2014*³ ribadisce che in certe parti del Paese, come la Media e l'Alta Guinea, c'è una forte pressione familiare, culturale, sociale ed economica che scoraggia la conversione dall'Islam alle altre religioni (la stessa notazione si trova in tutti i Report degli anni successivi). I media riportano regolarmente episodi di violenza e reazioni sociali in reazione alle conversioni. Per esempio, un imam di Forécariah (circa 85 km. da Conakry) ha tentato di bruciare il proprio figlio che si era convertito dall'Islam. Il SRA riporta inoltre che le famiglie ed i membri delle comunità spesso hanno respinto o molestato le persone che si sono convertite dall'Islam, in particolare le donne.

- dal *International Religious Freedom Report Guinea 2015*: il 2 ottobre un giovane uomo musulmano è stato ucciso dalla sua famiglia dopo la sua conversione al cristianesimo, a Kouroussa,

² United States Department of State, *2013 Report on International Religious Freedom - Guinea*, 28 July 2014, available at: <https://www.refworld.org/docid/53d9076fb.html>

³ United States Department of State, *2014 Report on International Religious Freedom - Guinea*, 14 October 2015, available at: <https://www.refworld.org/docid/5621059e6.html>



in Alta Guinea. Si riferisce inoltre che una comunità musulmana ha impedito alla Missione cattolica di Kalima di costruire una chiesa, malgrado l'autorizzazione governativa;

- L'*International Religious Freedom Report Guinea 2016*⁴ ribadisce le medesime pressioni in casi di conversione in alcune zone del Paese; riferisce inoltre che l'Ufficio Affari Cristiani riporta che un padre musulmano ha accusato un pastore di avere rapito le due figlie, di 27 e 29 anni, che si erano convertite al cristianesimo ed avevano iniziato a frequentare la chiesa cristiana, nella periferia di Conakry; il padre aveva minacciato di morte le due figlie a causa della conversione, tanto che le stesse si erano rivolte alla chiesa per avere protezione (da qui la denuncia del padre di "rapimento").

- il Rapporto della missione in Guinea nella Repubblica di Guinea organizzata dall'OFPPA (Francia) nel novembre 2017 riferisce quanto segue: *"secondo l'Arcivescovo di Conakry ed il rappresentante della Caritas, i casi di conversione religiosa sono rari e generalmente non sono rivelati perché la conversione di un membro della famiglia comporta spesso la rottura dei legami familiari, sia tra i cristiani che tra i musulmani. I beni della persona convertita possono essergli confiscati dalla famiglia, in accordo con i membri della società civile"*⁵. Con particolare riferimento alle conversioni al cristianesimo, le stesse *"esistono, ma sono rare, secondo l'Arcivescovo di Conakry, che ne conta una o due all'anno"*⁶. Ancora, secondo la Caritas *"i musulmani che lasciano l'Islam per il cristianesimo sono cacciati dalla famiglia"* e, analogamente, secondo il clero cattolico, *"la pressione sociale è spesso dissuasiva: si cita il caso di un imam di provincia che, convertito al cattolicesimo, è stato abbandonato dalla moglie e trattato come pazzo dalla famiglia"*⁷.

Alla luce delle notizie sopra riportate, emerge pertanto: che le conversioni dall'Islam al cristianesimo sono fortemente osteggiate dalle famiglie e dalle comunità di appartenenza, che esercitano quindi una forte pressione per impedirle; che le reazioni alle (rare) conversioni esplicitate vanno dall'esclusione dalla famiglia e dalla stessa comunità, fino ad aggressioni fisiche, che possono arrivare anche all'uccisione del convertito.

Osserva in merito il Collegio che la rarità dei casi segnalati di vere e proprie gravi violenze subite dai musulmani convertiti può ricondursi, alla radice, al fatto che la pressione di cui si è detto tende a limitare il numero stesso delle conversioni, ed al fatto che spesso la conversione - per i medesimi motivi - è tenuta nascosta dalla persona interessata.

Queste informazioni sono pienamente in linea con quanto narrato da ██████████, che racconta di essersi inizialmente avvicinato al cristianesimo, ma senza una vera e propria conversione (che avrebbe comportato un periodo di catecumenato e successivamente il sacramento del Battesimo), di essere poi stato "in bilico" tra le due religioni, di avere poi scelto di convertirsi, ma senza rivelare questa sua scelta al padre, sia per rispetto, sia per timore delle sue reazioni; e di

⁴ United States Department of State, *2016 Report on International Religious Freedom - Guinea*, 15 August 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/59b7d8a3a.html>

⁵ France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPPA), *Rapport de mission en Guinée*, 7-18 novembre 2017, pag. 64, available at: https://ofppa.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf

⁶ Idem, pag. 65

⁷ Idem, pag. 66



essersi infine risolto a rendere palese la sua scelta, con la violenta reazione di cui si è detto. Ed è facile ipotizzare che la sua risolutezza verso la conversione prima, e la rivelazione di questa dopo, sono strettamente connesse con il grado di consapevolezza raggiunta anche grazie agli studi di diritto e di filosofia. Ed è quindi assai probabile che un altro cittadino guineano che si fosse trovato in situazione analoga alla sua, ma senza gli stessi strumenti culturali, si sarebbe bloccato di fronte alle pressioni subite, arrestando così il suo processo di conversione.

In definitiva, sotto il profilo generale della libertà religiosa in Guinea, il racconto del richiedente non è affatto in contrasto con le COI consultate.

b) La Commissione rileva una contraddittorietà del padre, il quale prima manda il figlio in una scuola cattolica anziché in una scuola coranica, dimostrando così una notevole apertura mentale, e poi si oppone violentemente alla conversione del figlio.

Si osserva, al contrario, che – sulla base di quanto riferito nel rapporto della Missione OFPRA sopra citato, nonché nel rapporto relativo ad analoga Missione effettuata nel 2011 in collaborazione da CGRA (Belgio), OFPRA (Francia) e ODM (Svizzera)⁸ – sono numerosi i musulmani che iscrivono i figli alle scuole cattoliche in quanto queste godono di un'ottima reputazione; viene fornita una buona preparazione e non vi è alcuna pressione per convertire gli alunni appartenenti ad altre confessioni religiose. Lo stesso Presidente Condé ha studiato in una scuola cattolica.

La scelta di iscrivere il figlio ad una scuola cristiana non è quindi sintomo di particolare apertura mentale, ma del desiderio di fornire al figlio stesso un'istruzione di livello superiore.

Il fatto che il padre abbia poi permesso al ricorrente di iscriversi all'Università di Conakry, non è in contrasto con quanto sopra, ed è anzi pienamente coerente, posto che padre si era convinto di avere riportato pienamente all'interno di una educazione islamica il figlio, al quale aveva fatto studiare il Corano e praticare rigidamente la religione musulmana per ben quattro anni, e durante gli anni in cui si maturano e si consolidano le scelte di fondo (tra i 18 e i 22 anni).

c) in relazione alla possibilità di ottenere protezione dalla polizia, non si riscontrano informazioni relative a casi simili a quelli in esame. Ma la realtà guineana è quella di una polizia fortemente corrotta ed assai restia ad intervenire in dispute familiari. Nei casi in cui ciò avviene, le corti raramente puniscono gli autori di violenze in un contesto familiare, il che costituisce un ulteriore disincentivo a rivolgersi alle autorità per ottenere tutela.

Un caso evidente di contrasto tra la previsione legislativa e la realtà è quello delle mutilazioni genitali femminili, proibite dalla legge e praticate al 96% di bambine, ragazze e donne; nei pochi casi di denunce, gli autori hanno avuto pene assai lievi, quando le autorità locali non hanno addirittura distrutto o confuso le prove, in modo da rendere inutile o impossibile una denuncia⁹.

Anche in questo caso il racconto del richiedente è pienamente in linea con le COI consultate: facile prevedere che la polizia, già restia ad intervenire in dispute familiari, lo sia ancora di più se il

⁸ France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), *Rapport de mission en République de Guinée, 29 octobre - 19 novembre 2011*, March 2012, available at: <https://www.refworld.org/docid/500d252b2.html>

⁹ United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Guinea*, 3 arch 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/58ec8a2e13.html>

caso riguarda una conversione al cristianesimo (per accordare tutela al convertito) e se l'autore delle minacce è una persona in vista.

d) per il resto il racconto del richiedente è vivo, dettagliato, coerente ed appare in ultima analisi frutto di un vissuto personale.

Deve in conclusione ritenersi che il richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

6. Protezione accordabile. Il richiedente, in caso di rientro nel Paese, è a rischio di aggressioni da parte del padre e dai fratelli. Benché tale rischio sia riconducibili a motivi religiosi, gli atti di cui è stato vittima il richiedente (per ora limitati a minacce) non raggiungono la gravità e/o la frequenza per rientrare nella nozione di atti di persecuzione di cui all'art. 7 d.lgs. 251/2007 e non sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ciononostante, il rischio di subire violenze sussiste; e sussiste inoltre il fattore relativo al completo ostracismo dall'ambiente familiare, cui si troverebbe costretto in caso di rientro; la costrizione a professare una determinata religione costituisce grave violazione della dignità umana e, dunque, di per sé trattamento degradante.

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

7. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Riconosce al richiedente [REDACTED] nato in GUINEA il [REDACTED]/[REDACTED]/[REDACTED], C.F. [REDACTED], alias [REDACTED], sedicente,

C.U.I. [REDACTED], ID VESTANET [REDACTED], lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 26/2/2019

Il Giudice estensore
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente
(Francesco Mazza Galanti)

